

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 16 gennaio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO GIOVANNI GREGORIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Juve Stabia SpA, all'epoca dei fatti), E DELLA SOCIETA' SS JUVE STABIA SpA (nota n. 522/1512pf07-08/SP/blp del 29.7.2008)

La Commissione disciplinare nazionale, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'accoglimento del deferimento proposto e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per la Società e mesi tre di inibizione per il sig. Ennio Giovanni Gregorio, osserva quanto segue.

#### **1. Il deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il sig. Ennio Giovanni Gregorio, Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. SS Juve Stabia SpA all'epoca dei fatti in contestazione, e la Soc. SS Juve Stabia SpA (d'ora in avanti anche detta "Juve Stabia") per rispondere, rispettivamente:

- il sig. Gregorio, della violazione di cui all'art. 85, lett. B), par. V delle NOIF, per la mancata attestazione, agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti;
- la Juve Stabia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per la violazione di cui al proprio legale rappresentante.

La Società deferita si è costituita nel procedimento con memoria agli atti, con la quale, sostanzialmente non smentendo l'addebito, chiede il proscioglimento sull'unico presupposto che il mancato pagamento delle ritenute erariali e previdenziali nei termini è stato posto in essere quando la Società era posseduta e amministrata da soggetti diversi rispetto agli attuali.

#### **2. La motivazione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione agli atti risulta che la violazione contestata risulta comprovata dall'attestazione della Co.Vi.So.C.

A nulla rilevano le deduzioni difensive svolte dalla Juve Stabia, in quanto la circostanza dell'intervenuto mutamento della compagine societaria e dei componenti l'organo amministrativo non comporta né una attenuazione né una esclusione della responsabilità diretta della Società medesima per fatto imputabile al proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti.

Sotto il profilo sanzionatorio le richieste della Procura federale risultano congrue e devono trovare totale accoglimento.

### **3. Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga al sig. Ennio Giovanni Gregorio la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e alla Soc. SS Juve Stabia SpA la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

### **(56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO ARMIRAGLIO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) E DELLA SOCIETA' PRO PATRIA GALLARATESE GB Srl (nota n. 531/1507pf07-08/SP/ma del 22.7.2008)**

Con provvedimento del 27 luglio 2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il sig. Alberto Armiraglio (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) per violazione dell'art. 85 lett B) par. V delle NOIF e la Società Pro Patria Gallaratese GB per violazione dell'art. 4 comma 1 CGS.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

1) "La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Alberto Armiraglio ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base: ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 7.000,00"); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) ad Alberto Armiraglio.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

2) "La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Pro Patria Gallaratese GB Srl ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base: ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 7.000,00"); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) alla Società Pro Patria Gallaratese GB Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.”

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 16 gennaio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' US MASSESE 1919 Srl (nota n. 520/1508pf07-08/SP/blp del 29.7.2008)**

Con provvedimento del 29 luglio 2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il sig. Nicola Ferrara (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl), per violazione dell'art. 85 lett B) par. IV delle NOIF, e la Società US Massese 1919 Srl, per violazione dell'art. 4 comma 1 CGS.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

1. “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Nicola Ferrara ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base: inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) a Nicola Ferrara.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

In seguito, la Commissione ha rilevato che non risulta il riscontro della notifica alla Società US Massese 1919 Srl dell'avviso di convocazione dell'odierna riunione, sebbene sia stato ritualmente spedito con raccomandata con avviso di ricevimento.

P.Q.M.

la Commissione rinvia il procedimento a nuovo ruolo in attesa dell'acquisizione della relativa documentazione.

**(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (nella qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl, all'epoca dei fatti), LUIGI MONTERISI (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. SS Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' US MASSESE 1919 Srl (nota n. 519/1506pf07-08/SP/blp del 29.7.2008)**

Con provvedimento del 29 luglio 2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il sig. Nicola Ferrara (Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl, all'epoca dei fatti), per violazione dell'art. 8 comma 1 CGS e dell'art. 85 lett B) par. V delle NOIF; il sig. Luigi Monterisi (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. US Massese 1919 Srl, all'epoca dei fatti), per violazione dell'art. 8 comma 1 CGS, e la Società US Massese 1919 Srl, per violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti Ferrara e Monterisi hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

1. "La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Nicola Ferrara ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base: inibizione di mesi sei, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi quattro"); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro) a Nicola Ferrara. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

2) "La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Luigi Monterisi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base: inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due"); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) a Luigi Monterisi. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

In seguito, la Commissione ha rilevato che non risulta il riscontro della notifica alla Società US Massese 1919 Srl dell'avviso di convocazione dell'odierna riunione, sebbene sia stato ritualmente spedito con raccomandata con avviso di ricevimento.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale rinvia il procedimento a nuovo ruolo in attesa dell'acquisizione della relativa documentazione.

**(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PECORINI (Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl) E DELLA SOCIETA' AC SANSOVINO Srl (nota n. 525/1513pf07-08/SP/blp del 29.7.2008)**

Con provvedimento del 29 luglio 2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il sig. Pietro Pecorini (Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl), per violazione dell'art. 85 lett B) par. V delle NOIF, e la Società AC Sansovino Srl, per violazione dell'art. 4 comma 1 CGS.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

1) "La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Pietro Pecorini ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base: inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) a Pietro Pecorini. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

2) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società AC Sansovino Srl ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) alla Società AC Sansovino Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.”

**(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PECORINI (Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl) E DELLA SOCIETA’ AC SANSOVINO Srl (nota n. 527/1504pf07-08/SP/blp del 29.7.2008)**

Con provvedimento del 29 luglio 2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il sig. Pietro Pecorini (Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl), per violazione dell’art. 85 lett B) par. V delle NOIF, e la Società AC Sansovino Srl, per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS.

All’inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

1) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Pietro Pecorini ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) a Pietro Pecorini. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

2) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società AC Sansovino Srl ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) alla Società AC Sansovino Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.”

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 16 gennaio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete